

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA**

**BARI**

**RICORSO**

per il dott. **Pietro Losito** (C.F. LSTPTR67M08A662L), rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli **Avv.ti Filippo Giorgio** (C.F. GRGFPP80B19A662H; Fax: 0805227239; PEC: avv.filippogiorgio@legalmail.it) e **Rocco Antonio Pignataro** (C.F. PGNRCN89A19F280E; PEC: roccoantoniopignataro@legalmail.it), giusta mandato in calce alla copia conforme cartacea del presente originale telematico, con loro elettivamente domiciliato presso l'indirizzo pec: **avv.filippogiorgio@legalmail.it;**

contro

- **Regione Puglia** (C.F.80017210727), in persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale;
- **Commissione Interministeriale Ripam** (C.F. 80048080636), in persona del l.r.p.t.;
- **Formez PA, Centro Servizi Assistenza, Studi e Formazione per l'ammodernamento della P.A.** (C.F. 80048080636), in persona del l.r.p.t.;

**e nei confronti di**

- **dott. Stefano Quarta** (C.F. QRTSFN92A06F205N), in proprio e in qualità di candidato collocato al posto n. 44, con punti n. 27 della graduatoria dei vincitori e idonei, profilo Economico-Finanziario;

- **dott. Salvatore Paolone** (C.F. PLNSVT66B22B519P), in proprio e in qualità di candidato collocato al posto n. 80, con punti n. 26,25 della graduatoria dei vincitori e idonei, profilo Economico-Finanziario;

- dott. **Marco Fragassi** (C.F. FRGMRC80H25D643R), in proprio e in qualità di candidato collocato al posto n. 81, con punti n. 26,25 della graduatoria dei vincitori e idonei, profilo Economico-Finanziario;

**per l'annullamento**

- della **det. n. 73 del 27.01.2023 cod. cifra 106/DIR/2023/00073** (doc. n. 1), **di approvazione dei verbali e graduatorie della Commissione esaminatrice e nomina vincitori** come risultanti in ultimo dal verbale n. 14 della seduta del 17.01.2023 (doc. n. 2), profilo Specialista Risorse Economiche e Finanziarie, Bando n. 25 area “*Economico-finanziaria*”, *in parte qua*, pubblicata sul BURP del 02.02.2023 nonché, per quanto di ragione, dell’**Avviso** sul sito istituzionale della Regione Puglia del 31.01.2023, laddove si rende nota l’approvazione delle suddette graduatorie;

- di tutti **gli atti e verbali**, nessuno escluso, della Commissione esaminatrice del concorso di cui sopra, non conosciuti negli estremi e nel contenuto, laddove viene assegnato un punteggio ulteriore di **1,5 punti solo** ai candidati in possesso di “*laurea, diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale, ulteriore rispetto al titolo di studio utilizzato per l’ammissione al concorso*”, nonché di quello n. 2 (doc. n. 3) del 13.05.2022 contenente **la specificazione** della Commissione, statuenta che: “*saranno invece valutate le lauree*

*specialistica o magistrale correlate alla propedeutica laurea triennale utilizzata per l'ammissione al concorso";*

- ove occorrente, del **bando di concorso pubblico** (doc. n. 4), approvato con det. n. 1250/19.11.2021, come rettificata (e sostituita) con det. dir. n. 1371/15.12.2021 (BURP, n. 160 suppl. del 23.12.2021), per titoli ed esami, per **l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 209 unità di categoria D per vari profili professionali. Bando n. 25 area professionale "Economico-Finanziarie" - profilo professionale "Specialista Risorse Economico-Finanziarie" ambito di ruolo "Economico-Finanziario", n. 18 posti.**, laddove (art.7, comma 4, lett. a) vengono previsti **1,5 punti** aggiuntivi **solo** per i candidati in possesso di laurea, diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale, **ulteriore** rispetto al titolo di studio utilizzato per l'ammissione al concorso, indicata quale titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso, nonché ove interpretato nel senso di escludere tale punteggio aggiuntivo per i candidati in possesso di diploma di laurea vecchio ordinamento (DL) o laurea magistrale (LM), presentati ai fini della ammissione/partecipazione alla procedura concorsuale in oggetto;

- del verbale n. 10 (doc. n. 5), nel punto in cui vengono ribaditi i criteri valutativi oggi oggetto di censura e, sulla base dei quali sono state redatte le graduatorie provvisorie presenti nei verbali nn. 11, 12, 13 (doc.ti nn. 6, 7, 8), nonché del verbale n. 14 contenente la graduatoria definitiva poi oggetto di approvazione con la Det. Dir. del 27.01.2023 n. 73 oggi anch'essa impugnata;

- e altresì, di tutti **gli atti e verbali**, nessuno escluso, della Commissione esaminatrice del concorso di cui sopra, non conosciuti negli estremi e nel contenuto, ove letti e interpretati nel senso di disporre la necessaria nuova presentazione dei titoli attestanti le preferenze autodichiarate in sede di iscrizione al concorso;

- **di ogni altro atto** anteriore, preordinato, connesso e conseguenziale che, comunque, possa ledere l'interesse del ricorrente, ivi compresi i provvedimenti di assegnazione della sede e, ove occorra, la **determina n. 187 del 24.02.2023** di autorizzazione all'assunzione dei vincitori e la successiva **determina n. 307 del 20.03.2023** di assunzione vincitori su posti non coperti (doc. n. 16 e 17).

#### **FATTO**

**1.** La Regione Puglia ha indetto, previa delib. G.R. n. 2272 del 29.12.2020, sulla scorta del Piano di Fabbisogno Triennale 2020-2022 e del Piano Assunzioni 2020-2021, con det. n. 1250/19.11.2021, come rettificata con det. dir. n. 1371/15.12.2021 (BURP, n. 160 suppl. del 23.12.2021), **concorso pubblico l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 209 unità di categoria D, per vari profili professionali, 27 bandi tra cui, per quanto di interesse, bando n. 25 area professionale "Economico-Finanziaria" - profilo professionale "Specialista Risorse Economico-Finanziaria", n. 18 posti (doc. n. 9).**

**2.** La selezione *de qua* è avvenuta solo mediante lo svolgimento di una **prova selettiva scritta** (40 quesiti in 60 minuti, risposta esatta +0,75 punti, mancata

risposta 0 punti, risposta errata - 0,25 punti), con l'utilizzo di strumenti informatici, e la valutazione dei **titoli**.

**3.** In merito ai requisiti di **ammissione al concorso**, l'art. 2 del bando ha previsto il possesso di uno dei titoli di studio di seguito indicati:

**1. laurea di primo livello secondo la classificazione di cui al decreto ministeriale n. 270/2004:** L-18 - Scienze dell'economia e della gestione aziendale; L-33 - Scienze economiche; L-41 - Statistica;

**2. laurea magistrale di cui al decreto ministeriale n. 270/2004:** LM-16 Finanza; LM-56 - Scienze dell'Economia; LM-77 – Scienze economico-aziendali; LM-82 Scienze Statistiche; LM-83 Scienze Statistiche Attuariali e Finanziarie;

**3. laurea di primo livello (L), diploma di laurea (DL), ovvero laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) in una delle classi di lauree di possibile equiparazione a quelle suindicate ai sensi dei decreti interministeriali 9 luglio 2009.**

**4.** In merito ai **criteri di attribuzione** dei punteggi inerenti ai titoli, il bando (art. 7) ha previsto la valutazione dei *“titoli che abbiano attinenza con il profilo per il quale si concorre completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione” con attribuzione di un “valore massimo complessivo di 10 punti, ripartiti tra titoli di studio (massimo 8 punti) e altri titoli (massimo 2 punti)”*.

Circa i **criteri di calcolo** il succitato art. 7, co. 4, lett. a) ha previsto per i **titoli di studio** fino a un massimo di punti 8 così suddivisi:

**- 1,5 punti per laurea, diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale, ulteriore rispetto al titolo di studio utilizzato per l'ammissione al concorso; sono escluse le lauree propedeutiche alla laurea Specialistica o laurea Magistrale utilizzata per l'ammissione al concorso;**

- 0,5 punti per master di I livello - 1,5 punti per master di II livello - 2 punti per diploma di specializzazione - 2,5 punti per dottorato di ricerca.

5. Al termine della prova unica scritta, la Commissione ha stilato, per ciascuno dei profili, la relativa **graduatoria finale** di merito (qui gravata *in parte qua*) sulla base del punteggio complessivo conseguito nella prova scritta e nella valutazione dei titoli (art. 8, del bando).

**Si evidenzia la *specificazione da parte della Commissione, in sede valutativa, al suddetto art. 7, co. 4, lett. a), che recita: “saranno invece valutate le lauree specialistiche o magistrali correlate alla propedeutica laurea triennale utilizzata per l'ammissione al concorso” (doc. n. 3).***

6. L'odierno istante, in possesso della Laurea (DL) V.O. Economia e Commercio, equipollente della laurea Magistrale LM-77 (Scienze Economico – Aziendali – doc. n. 14, utilizzata quale titolo di accesso) ha partecipato per il profilo **professionale “Specialista Economico-Finanziario” ambito di ruolo “Economico-Finanziario”** (doc. n. 10).

7. Sempre in sede di iscrizione alla procedura concorsuale, il Sig. Losito ha dichiarato e per tal motivo autocertificato il possesso di un titolo di preferenza valutabile nel caso di “ex aequo” in graduatoria, nel dettaglio quello di cui

all'art. 8 del bando lett. r *“i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico”*; tuttavia del già menzionato titolo di preferenza non si è tenuto conto in sede di valutazione titoli.

Pertanto, all'esito della prova il ricorrente ha conseguito il **punteggio** complessivo di **25,75 senza che gli venissero attribuiti 1,5** punti previsti dal succitato art. 7, comma 4, lett. a, e senza che si tenesse conto del **titolo di preferenza** dallo stesso posseduto e autodichiarato in sede di iscrizione alla procedura concorsuale (cfr. ricevuta di iscrizione, doc. n. 15), posizionandosi per tal ragione al **119° posto** in graduatoria, laddove il primo concorrente con il punteggio di 25,75 e titoli di preferenza è posizionato al **111° posto**, ed il primo concorrente con il punteggio di 27,25 è posizionato al **37° posto**.

**8.** Il Dott. Losito, a seguito della specificazione della commissione circa l'art. 7, co. 4 lett. a), in data 25.10.2022 (doc. n. 11), ha presentato un'istanza in autotutela alla Commissione del concorso e a Formez P.A. richiedendo **di vedersi riconosciuto la valutazione premiale (1,5 punti in più) di cui al medesimo articolo prevista per le lauree Magistrali correlate alla laurea Triennale**.

**9.** Tuttavia, l'istanza è stata riscontrata negativamente con nota del 02.12.2022 (doc. n. 12).

Tanto premesso, i suindicati provvedimenti si appalesano illegittimi per i seguenti motivi in

## **DIRITTO**

**VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 241/1990 E DELL'ART. 1 DPR 487/1994. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. (MINISTERO DELL' UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA) 11.02.1994 E S.M.I., DELLA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA FUNZIONE PUBBLICA N. 6350 DEL 27.12.2000, DEL D.M. 22.10.2004 N. 270, NONCHÉ DEL D.I. 09.07.2009 E RELATIVA TABELLA. VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO (ART. 2). VIOLAZIONE DELL'ARTT. 3 E 97 COST. ECCESSO DI POTERE PER PRESUPPOSTO ERRONEO. MANIFESTA INGIUSTIZIA E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. ILLOGICITÀ E IRRAGIONevolezza. CARENZA DI ISTRUTTORIA. TRAVISAMENTO. SVIAMENTO.**

I. L'art. 2 del bando di concorso in questione, ai fini dell'ammissione alla procedura selettiva, prevede infatti l'**equivalenza** tra la laurea vecchio ordinamento (DL), la laurea triennale (L), la laurea magistrale a ciclo unico (LM), nonché la laurea specialistica (LS).

E, difatti, la Circolare Ministeriale n. 6350 del 27.12.2000 statuisce che *“per le qualifiche non dirigenziali i titoli previsti dai Contratti collettivi di lavoro quali requisiti per l'accesso alle posizioni CI, C2, C3 del comparto Ministeri (corrispondenti all'attuale area funzionale terza, ndr), nonché per l'accesso alle equivalenti qualifiche degli altri comparti, devono ritenersi equivalenti, sulla*



*base del nuovo ordinamento degli studi e dei corsi universitari, al prescritto titolo di studio di primo livello denominato laurea (L) previsto dall'art. 3 del citato regolamento ministeriale*"; mentre il Decreto Interministeriale 09.07.2009 - e l'allegata tabella - riporta, *"ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi"*, l'equiparazione tra lauree vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali.

L'equipollenza tra diversi titoli accademici è, peraltro, sotto riserva normativa e non tollera interpretazioni estensive o analogiche (*ex multis* cfr. TAR Lazio, Roma, sez. II, 19.11.2019, n. 13241; Id., sez. III, 2.7.2008, n. 6364; TAR Napoli, Sez. V, 12.04.2021 n.2351).

**Detta equivalenza, come specificato nella normativa surrichiamata, sussiste appunto solo ai fini della partecipazione alle procedure selettive, non potendo viceversa ricorrere per il differente ambito della *valutazione* dei titoli allegati.**

**II.** Pertanto, chi - come il ricorrente - ha allegato **il possesso della laurea magistrale (LM) o della laurea vecchio ordinamento (DL)**, deve necessariamente essere assegnatario - *rispetto a chi ha dichiarato il possesso del solo titolo triennale (L)* - di una **valutazione/punteggio ulteriore**, legata alla superiore qualità, specificità e compiutezza del proprio percorso di studi.

Infatti, pur tralasciando la specificità del corso di laurea e la sua durata, il possesso di una laurea Magistrale che sia ciclo unico o proseguimento del percorso iniziato con la triennale, rappresenta senza ombra di dubbio un

percorso differenziato che attesta competenze superiori e ulteriori rispetto al solo titolo triennale.

L'art. 3 del D.M. 270/2004, recante *modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509*, statuisce difatti una precipua **distinzione qualitativa** tra il corso di laurea triennale e la laurea magistrale a ciclo unico:

- al comma 4, il corso di laurea triennale (L) viene definito come teso “*ad assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali*”;
- al comma 6, il corso di laurea magistrale ha invece “*l'obiettivo di fornire allo studente una **formazione di livello avanzato** per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici*”.

Ancora, il DM dell'11.02.1994 (*modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in giurisprudenza*) prevede che il corso di studi, da un lato, fornisce conoscenze di metodo e contenuti culturali, scientifici e professionali “*per la formazione del giurista*” (art. 6) e, dall'altro, assicura un insegnamento tale da accedere “*alla magistratura, alle professioni di avvocato e di procuratore legale e di notaio*” (art. 8, comma 5).

A conferma della differenza rispetto alla laurea triennale, si rileva altresì che, in base al vigente Ordinamento della Professione Forense (art. 2, comma 3, L.

247/2012), possono iscriversi all'albo solo coloro che, *“in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito a seguito di corso universitario di durata **non inferiore a quattro anni**, hanno superato l'esame di Stato...”*.

In merito alla laurea in economia, il D.Lgs n.139/2005, che regola l'Ordinamento Professionale dei Dottori Commercialisti, stabilisce, all'art. 36, comma 3, che, ai fini dell'accesso alla professione, è richiesto il possesso delle lauree specialistiche (LS), *“ovvero delle lauree rilasciate dalle facoltà di economia secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127”* (vecchio ordinamento).

E ancora, nell'ambito delle lauree tecniche, l'albo professionale degli ingegneri, in relazione al diverso grado di capacità e competenza acquisita mediante il percorso universitario, è suddiviso dal D.P.R. 328/2001 nelle seguenti sezioni: una prima denominata **“a”** che ricomprende gli ingegneri che hanno conseguito una delle lauree quinquennali vecchio ordinamento o una delle lauree Specialistiche di II livello di cui al D.M. 509/99, nonché una delle Lauree Magistrali di cui al D.M. 270/04.

E una denominata **“b”**, nella quale invece sono raggruppati gli ingegneri che hanno conseguito uno dei diplomi universitari triennali vecchio ordinamento o una delle Lauree di primo livello di cui al D.M. 509/99, nonché una delle Lauree Triennali di cui al D.M. 270/04.

Tale distinzione si rende necessaria in quanto soltanto l'ingegnere iscritto alla sezione “a” ha una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.

**III. È pertanto palese l'illegittimità dell'art. 7, comma 4, lett. a), del bando, nella parte in cui si prevede il punteggio aggiuntivo di 1,5 punti solo per i diplomi di laurea o laurea magistrale o laurea specialistica ulteriori rispetto al titolo di studio utilizzato per l'ammissione al concorso (art. 7, co. 2 lett. a del bando di gara) e che siano il proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di studio richiesto per l'ammissione alla procedura (specificazione della Commissione), nonché della graduatoria finale nella parte in cui non sono stati attribuiti i detti punti al ricorrente.** È di conseguenza evidente la **disparità di trattamento** rispetto a coloro i quali sono in possesso di lauree del vecchio ordinamento e magistrali/Specialistiche, autodichiarate in sede di domanda di partecipazione.

Sul punto, il Tar Lazio, Roma (Sezione III ter, n. 12613/2021) ha ritenuto illegittima “... *la successiva norma posta all'art. 6 del medesimo bando, nella parte in cui ha escluso, per la valutazione dei titoli aggiuntivi, i diplomi di laurea qualora si tratti dei medesimi titoli presentati ai fini della partecipazione alla procedura concorsuale*”.

Il medesimo tribunale amministrativo regionale ha inoltre statuito che “*nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi*

*quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale. Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un'illogica e irragionevole **disparità di trattamento** tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate." (ex multis, Tar Lazio, sez. IV, sent. n. 5829/2022, ord, nn. 1739/2022, 1606/2022, 2820/2022, 2023/2022).*

E tale orientamento trova, oggi, conferma nella pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 3890 del 17.05.2022 che, condividendo quanto affermato dai giudici di prime cure, ritiene illogica e discriminatoria l'attribuzione del punteggio per i titoli aggiuntivi solo a chi possiede le lauree di primo e secondo livello e non anche ai possessori del diploma di laurea c.d. vecchio ordinamento (oggi equiparate ad ogni effetto ex lege alle magistrali biennali di completamento del percorso triennale); in sintesi, chi è in possesso della laurea magistrale, laddove per accedere al concorso è richiesta la sola laurea triennale, ha obbiettivamente un titolo in più che deve essere valutato.

È quindi illegittima la condotta di parte resistente che ha precluso al ricorrente il punteggio ulteriore per il quale si agisce, escludendolo dalla migliore e più favorevole collocazione in graduatoria già precisata in fatto.

Segnatamente, l'operato dell'ente regionale è contrario all'art. 1 della L. n. 241/1990 e s.m.i. e all'art. 97 Cost. sulla necessaria imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa, e contrasta con l'art. 1 del DPR n.487/1994 che assicura, *inter alios*, l'imparzialità nella materia dei pubblici concorsi.

Sotto altro profilo, emerge il macroscopico sviamento dell'interesse pubblico e delle finalità del procedimento concorsuale oggetto del giudizio.

**IV.** In conclusione sul punto, il bando deve essere interpretato nel senso che ai possessori di lauree Vecchio Ordinamento, quale il ricorrente, vanno attribuiti **1,5 punti** ex art. 7, comma 4, lett. a), **con conseguente attribuzione al dott. Losito un punteggio pari a 27,25.**

**2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 - E 2 DELLA LEGGE 241/1990 E DEGLI ARTT. 39, 46, 47, 48 E 74 D.P.R. 445/2000. VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO (ART. 8). VIOLAZIONE DELL'ARTT. 3 E 97 COST. ECCESSO DI POTERE PER PRESUPPOSTO ERRONEO. MANIFESTA INGIUSTIZIA E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. ILLOGICITÀ E IRRAGIONevolezza. CARENZA DI ISTRUTTORIA. TRAVISAMENTO. SVIAMENTO.**

L'odierno ricorrente, in sede di compilazione della domanda, ha inserito e pertanto autocertificato il titolo di preferenza previsto dalla *lex specialis* del concorso all'art. 8 lett. r, nonché dal comma 3 lett. a del medesimo articolo, ovvero: *“i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a*

*carico; nel numero dei figli a carico” e “indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno”.*

Tuttavia, in sede di valutazione titoli, il titolo di preferenza così come certificato non è stato valutato; e a nulla è valsa l’istanza in autotutela inviata dal ricorrente, in data 22.11.2022, al fine di invitare la Regione Puglia a emendare l’omessa valutazione del titolo di preferenza.

La motivazione addotta dalla Regione Puglia, nella nota di riscontro del 02.12.2022, verteva sulla mancata produzione della documentazione relativa al possesso dei titoli di preferenza/riserva entro i 15 giorni successivi alla pubblicazione dell’esito delle prove scritte sul sito formez.

La Regione ha però travisato la realtà dei fatti.

Difatti, le disposizioni introdotte dal D.P.R. n. 445/2000 in combinato disposto con l’art. 1 della Legge 241/1990 non lasciano spazio a dubbi interpretativi; la circostanza rappresentata (ovvero la presenza di figli a carico) ricade, ex art. 46 lett. e, f, h D.P.R. 445/2000 nei c.d. ***“stati, qualità personali e fatti, che possono essere comprovate da dichiarazioni sostitutive”***, esattamente nella stessa maniera in cui sono in essa ricomprese ad esempio i titoli di studio, data e luogo di nascita, residenza, ecc. .

E infatti, riguardo a questi ultimi dati, ugualmente autocertificati in sede di iscrizione al concorso e allo stesso modo considerati quali titoli di preferenza in ipotesi di *ex aequo* (cfr. art. 8, comma 2, ultimo capoverso, con riferimento all’età anagrafica), la Regione non ha preteso - al fine di valutarli - alcuna

documentazione relativa al loro possesso, e né tantomeno avrebbe potuto.

Palese è la disparità di trattamento.

**Infatti, a seguito dell'entrata in vigore del D.P.R. 445/2000, come modificato dall'articolo 15, comma 1, della Legge 12 novembre 2011, n. 183, le P.A. non possono più richiedere ai cittadini la presentazione di documenti detenuti da altre Pubbliche amministrazioni.**

L'eventuale richiesta di certificati dovrà essere acquisita direttamente dalle amministrazioni certificanti o, in alternativa, potrà essere richiesta la produzione solo di dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà al cittadino.

Di tal guisa, è evidente l'irragionevolezza del comportamento della P.A. laddove, in violazione del principio di non aggravio del procedimento amministrativo art. 1, co. 2 L. 241/1990, ha richiesto di produrre di nuovo documenti attestanti stati/qualità già autocertificati in sede di iscrizione al concorso.

In conclusione sul punto, considerando pacifico che la domanda di iscrizione al concorso vale quale autocertificazione a riguardo del titolo di preferenza di cui all'art. 8 del bando di gara lett. r (figlio/figli a carico), e ai sensi degli artt. 39, 46, 47, 48 e 74 ha la medesima validità legale e temporale dell'atto che sostituisce, laddove la P.A. richiede di attestare una seconda volta uno stato già autocertificato compie un inutile e vietato aggravio del procedimento amministrativo.



La produzione dell'attestazione del titolo di preferenza, di contro, avrebbe trovato una sua logica nella sola e diversa ipotesi dell'attestazione di un titolo di preferenza (taluni altri fra quelli di cui all'art. 8, per esempio quello di cui alla lett. a) rispetto ai quali l'autocertificazione non può sostituire il documento che ne comprovi il possesso.

Per assurdo, aderendo all'avversa tesi, ogni iscritto al concorso avrebbe dovuto autocertificare nuovamente ogni stato/qualità personale/fatto, inserito nella domanda di iscrizione e non soltanto le qualità evincibili dallo stato di famiglia (ovvero di tutte le fattispecie ricomprese nell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, compreso ad esempio: nome, cognome, residenza, titoli di studio ecc.), in palese violazione degli artt. 39, 46, 47, 48 e 74 del D.P.R. 445/2000 e del principio evincibile dall'art. 1 co. 2, della L 241/1990, relativo al principio di non aggravio del procedimento amministrativo.

Al ricorrente va pertanto riconosciuto il titolo di preferenza di cui all'art. 8 *lett. r* del bando di gara, con conseguente posizionamento alla prima (fermo restando i titoli di preferenza in possesso degli altri candidati) posizione tra gli “*ex aequo*” con il punteggio di 27,25.

Nello specifico, ai fini della **prova di resistenza**, il ricorrente si collocherebbe al **37° posto** raggiungendo, come appena detto, il punteggio di 27,25 (25,75 + 1,5 punti, ex art. 7 comma 4, lett. a), ovvero una posizione oggettivamente migliore, che gli consentirebbe di poter legittimamente aspirare a essere assunto sia presso la Regione Puglia, a seguito di scorrimenti della graduatoria, sia

presso altro ente pubblico, a seguito di richiesta di utilizzo della stessa graduatoria da parte di altre P.A. (si allega la delibera di G.R. della Regione Puglia 1939 del 22.12.2022 che autorizza le cessioni delle graduatorie del presente concorso, doc. n. 13).

È allora evidente che l'interesse al bene della vita ambito è legittimo, concreto e attuale.

\*\*\*\* \*\* \*\*\*\*

Diversamente opinando, vengono escluse dalla valutazione di merito, in maniera illogica e irragionevole, le lauree vecchio ordinamento e le lauree magistrali autodichiarate in sede di domanda di partecipazione, come se queste ultime non rappresentassero già un completamento di studi *specifico e avanzato*.

\*\*\* \*\* \*

**In via gradata**, qualora si ritenesse una valenza “*in assoluto*” (*anche ai fini valutativi*) dell'equiparazione tra i diversi titoli prevista dall'art. 2 del bando, delle due l'una: o il punteggio aggiuntivo *de quo agitur* dovrebbe essere riconosciuto anche ai titoli DL (vecchio ordinamento) e LM (laurea magistrale); oppure non potrebbe riconoscersi per nessuno e quindi anche per chi possiede la laurea specialistica ovvero altri titoli aggiuntivi alla laurea triennale.

Nel primo caso, vista l'equiparazione di cui sopra, e atteso che il bando e la specificazione della Commissione surrichiamati attribuiscono 1,5 punti in più

a chi è in possesso della laurea specialistica/magistrale e/o Vecchio Ordinamento, non vi sarebbe ragione per non attribuire pari punteggio per i titoli in questione.

Ne consegue che dovrebbe sempre ritenersi l'illegittimità del bando laddove interpretato nel senso di attribuire l'aliquota di punteggio in questione a chi ha conseguito la laurea specialistica (3+2), escludendo gli altri ma equiparati titoli in esame.

Nel secondo caso, sarebbe illegittima l'attribuzione 1,5 punti in più per chi ha autodichiarato la laurea specialistica (LS) e/o diplomi di laurea o lauree magistrali in aggiunta al titolo triennale.

Di conseguenza, sarebbe illegittimo l'art.7, comma 4, lett. a) del bando e la specificazione della Commissione già citati, perché condurrebbero a una illegittima disparità di trattamento, oltre a essere in contrasto con l'equiparazione ex D.I. 09.07.2009.

#### **IN VIA ISTRUTTORIA**

Ai sensi dell'art. 46, comma 2, c.p.a., si chiede che parte resistente nel costituirsi in giudizio depositi tutti gli atti e documenti sulla base dei quali sono stati adottati i provvedimenti impugnati.

Con riserva di proporre motivi aggiunti e di formulare ulteriori istanze istruttorie.

#### **ISTANZA EX ART. 41 C.P.A.**

Parte ricorrente ha notificato il ricorso anche a 3 potenziali **controinteressati**.

Atteso, però, l'elevato numero dei soggetti coinvolti si chiede, di essere autorizzati alla notifica per **pubblici proclami**, mediante pubblicazione del ricorso sull'albo *online* della Regione Puglia, fine di assicurare la massima conoscenza dell'atto *de quo*.

**P.Q.M.**

Piaccia, all'Ill.mo Tar adito, accogliere il ricorso, previa autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, con vittoria di spese e onorari del giudizio.

\*\*\* \*\*

Ai fini del versamento del contributo unificato, al momento del deposito, verrà corrisposto un importo pari ad € 325,00.

Bari, 22.03.2023

(avv. filippo giorgio)

(avv. rocco antonio pignataro)